

COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)



Prot. N. 9133 del 09.06.2020

Ordinanza Sindacale n. 32 del 09/06/2020

Oggetto: STAGIONE BALNEARE ANNO 2020.

IL SINDACO

VISTO il T.U.E.L. n. 267 del 2000 s.m.i.;

VISTO l'art. 105 comma 2 lettera 1, del D.L.vo 112/98;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, di approvazione del Codice della Navigazione, nonché il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 30 marzo 2004 e s. m. e i.;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 21.12.2005;

VISTO il Piano di Indirizzo Regionale "P.I.R.", approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 147 del 12.06.2007;

VISTA l'ordinanza n. 12/2019 del Comandante della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 43 del 17/05/2020;

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche del 16/05/2020 adottate dalla conferenza delle regioni e delle provincie autonome;

DISPONE

1) DISPOSIZIONI GENERALI

La presente ordinanza disciplina, la fruizione delle aree demaniali marittime, la balneazione e le attività connesse che si svolgono su tutto il territorio del comune di Tropea durante la stagione estiva dell'anno in corso;

La stagione balneare è compresa tra giorno 20 maggio e giorno 31 ottobre di ogni anno;

Nel periodo della stagione balneare devono funzionare - presso le strutture balneari la cui attività deve iniziare improrogabilmente entro il 20 maggio e terminare dopo il 31 ottobre - i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono;

Ove una struttura balneare intenda operare prima della data d'inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia, e si dovrà alzare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**;

Nelle spiagge libere, qualora non sia possibile garantire il servizio di salvataggio, il Comune deve apporre sulle relative spiagge segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**;

2) EMERGENZA IN MARE

Al fine di consentire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è stato istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il seguente numero di emergenza in mare 1530 (chiamata gratuita); in alternativa potrà essere contattata la Sala Operativa dell'Ufficio Locale Marittimo di Tropea al n. tel. 0963.62233-;

3) ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

Le zone di mare riservate alla balneazione dalle ore 08:00 alle ore 20:00 sono quelle sino alla distanza di:

- 150 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
- 100 metri dalle scogliere, in presenza di coste alte o a picco;

Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso-arancione saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dell'estremità del fronte mare dell'area in concessione;

Il Comune, per le spiagge libere “intensamente frequentate da bagnanti” ed i concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (metri 1,60) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a cinque metri, le cui estremità siano ancorate al fondo.

4) ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

E' vietata la balneazione:

E' inibita l'area di accesso alla galleria sottostante il Santuario Maria dell'Isola, a causa della presenza dell'affioramento costituito da clasti centimetrici, immersi in matrice sabbiosa nonché il divieto di passaggio e balneazione sul fronte nord-ovest della galleria (Lato mare) per le condizioni precarie della parete rocciosa giusta Ordinanza del Commissario Straordinario del Comune di Tropea n° 07 del 09/Marzo/2006 e successiva Ordinanza Sindacale n° 11 del 13/Agosto/2014.

Inoltre è vietata la balneazione, l'ancoraggio e il stazionamento d'imbarcazioni, la pesca nell'area e nel tratto di mare in località Petri i Mulinu oggetto di vincolo archeologico imposto dalla competente Soprintendenza con provvedimento del 10.11.2011 prot. n. 16.018 ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 42/04 e s.m.i.;

5) PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE LIBERE

Sulle spiagge riservate alla libera balneazione **E' VIETATO**:

- a) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei natanti da diporto trainati a braccia.
- b) Lasciare unità da diporto in sosta, ad eccezione di quelle destinate alla locazione (purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima) o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
- c) Abbandonare qualsiasi oggetto di tipo **“guanti, mascherine, buste, sacchetti, bottiglie, lattine, bicchieri ecc.”**;
- d) Lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
- e) La fascia di 5 metri dalla battigia è destinata esclusivamente al libero transito ed è fatto divieto di permanenza e di posizionamento di ombrelloni, sdraio, lettini, natanti, ecc., è solamente consentita la sosta non permanente per natanti di salvataggio o di soccorso.

- f) Campeggiare.
- g) Praticare qualsiasi gioco (es. il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi e **in ogni caso nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale. E' vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.**
- h) Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio impegnati in detta attività, i cani guida per i non vedenti.
- i) Esercitare attività (es. commercio in forma fissa, pubblicità, attività promozionale, e organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici), se non espressamente autorizzati.
- j) Gettare a mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
- k) Accendere fuochi: eventuali falò, dovranno essere preventivamente autorizzati.
- l) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione.
- m) Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifesti e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei.
- n) Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobili o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.
- o) Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione, in particolare con fucili o pistole subacquee.
- p) E' vietato su tutte le aree demaniali libere la vendita itinerante di prodotti alimentare e non alimentari nonché qualsiasi altra attività di servizio e di commercio, non espressamente autorizzata.
- q) E' inoltre vietato su tutte le aree demaniali sia libere, sia in concessione "compreso il tratto di lungomare non transitabile" l'accesso, la sosta e il transito di qualsiasi tipo di autovettura, mezzo motorizzato, se non preventivamente autorizzati dall'Ufficio Demanio. r) E' vietato incendiare rifiuti. Si precisa che ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera d del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:" sono rifiuti urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;".
- r) **Allo scopo di contenere la diffusione del COVID – 19 gli avventori dovranno mantenere comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Dovranno rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone. Gli ombrelloni dovranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a 3,5 metri uno dall'altro.**

6) DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE E STABILIMENTI BALNEARI

Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 8,00 alle ore 20,00;

Al fine di contenere la diffusione del COVID - 19 e di garantire maggiore disponibilità di spazi all'aperto è consentita la permanenza dei clienti e l'utilizzo dei servizi (somministrazione alimenti e bevande, take away, ecc.) fino alle 24:00 nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie.

Le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, dovranno essere poste ad una distanza di almeno 1,5 m. Saranno installati appositi cartelli con le misure di prevenzione a cui attenersi stampati in più lingue.

I Concessionari dovranno garantire il soccorso ed assistenza ai bagnanti almeno nei 30 (trenta) metri successivi al confine della propria concessione demaniale.

I Concessionari di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al punto 2 del precedente articolo devono:

- Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio per come regolamentato dall'autorità marittima.
- Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente disposizione nonché le tariffe applicate per i servizi resi così come previsto dalla normativa.
- In ossequio a quanto disposto dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 1209 del 09/04/1999, esporre, all'esterno dell'area in concessione, un cartello recante l'indicazione del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente all'area in concessione: il cartello dovrà avere formato

minimo di cm. 100 x 50, dovrà recare la scritta a caratteri cubitali INGRESSO SPIAGGIA LIBERA, contenere una planimetria del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente, anche partendo dall'interno dell'area di concessione - Lo stesso percorso dovrà essere adeguatamente EVIDENZIATO con apposita segnaletica all'interno dell'area in concessione.

- Durante l'orario di apertura i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti per come regolamentato dall'autorità marittima;

- Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino alla battigia e anche dello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori, in modo differenziato, in attesa dell'asporto da parte degli Operatori Ecologici Comunali.

- Il concessionario, per quanto concerne la raccolta degli RSU, sarà tenuto ad osservare e far osservare a quanti fruiscono dei servizi della sua attività, il servizio di raccolta differenziata denominata porta a porta.

- Il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. **Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). Tali distanze devono essere mantenute anche in previsione di altri sistemi di ombreggio (tettoie, teli, ecc.).**

- Le zone concesse possono essere recintate - fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia - con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,00 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare e non sia in ogni caso fonte di pericolo o causa d'incidente: sono vietate le reti frangivento.

- Le recinzioni e le delimitazioni delle concessioni demaniali non potranno essere superiori a mt. 1,50 di altezza e dovranno essere realizzate con materiale in legno paletti di legno uniti tra loro da una corda, al fine di dare un aspetto decoroso.

- Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi realizzati con materiale di facile rimozione (per esempio passerelle in legno, quadroni, blocchi ecc) da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio.

- E' consentito ai concessionari riservare parte della spiaggia in concessione, per gli avventori che accompagnano gli amici a quattro zampe, munendosi, se necessario, di tutte le autorizzazioni di legge, comprese quelle sanitarie.

“L'uso di amplificazioni elettrico-sonore è vietato su tutto il territorio comunale, salvo casi eccezionali per i quali si richiede preventiva autorizzazione sindacale.

l'utilizzo di fonti sonore è consentito, nei mesi di luglio ed agosto, sino alle ore 24,00, sempre entro limiti di assoluta tollerabilità ed a condizione che il volume delle apparecchiature sia tarato entro i limiti della normativa vigente (in conformità con le disposizioni e le prescrizioni stabilite nel D.P.C.M. 16/04/1999 n.215).”

- Oltre a quanto previsto nel precedente punto 1, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza d'esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità.

- Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

- Presso ogni stabilimento balneare è obbligatorio riservare un apposito locale di dimensioni idonei da destinare a primo intervento in caso di necessità, sulla cui porta deve essere riportata la scritta ben visibile “Pronto Soccorso”.

- I servizi igienici distinti per uomini, donne e portatori di handicap, devono essere collegati alla fogna comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

- E' vietato l'uso di sapone o shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

- I servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

- È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla

balneazione.

- Ogni concessionario all'interno dello stabilimento balneare deve provvedere ad esporre un cartello, ben visibile, con indicato il numero telefonico di:

- del Servizio Demanio competente del comune;
- della Capitaneria di Porto;
- della Polizia Municipale;
- del Pronto Soccorso;
- dell'Ospedale più vicino munito di ambulanza;
- del Comando Carabinieri;
- della Polizia di Stato;
- della Guardia di Finanza;
- dei Vigili del Fuoco.

- Il titolare del complesso balneare deve mantenere un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse, compresa la comunicazione sulla disattivazione del servizio di salvataggio.

DISPONE ALTRESI' DI STABILIRE LE SEGUENTI PROCEDURE E CONDIZIONI:

a) Viene mantenuta la categoria B sino all'approvazione dei singoli P.C.S. (artt. 12 e 13 della L.R. 17/05);

b) A cura degli stessi concessionari, dovranno essere individuati, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica, specifici varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione (art. I comma 254 Legge del 27 dicembre 2006 n. 296) - i suddetti varchi dovranno essere localizzati nell'area in concessione sia per quelle già assentite che per le nuove concessioni e dovranno avere una larghezza minima di 1,5 m. per i campeggi, o strutture similari, aventi un fronte superiore al 100 m., i varchi potranno essere localizzati alle due estremità;

c) I concessionari degli stabilimenti balneari, a norma della Legge 25/8/1991, n. 284 nonché del decreto in data 16/10/1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo concernenti la liberalizzazione dei prezzi nel settore Turistico, hanno l'obbligo di comunicare entro il 10 ottobre di ogni anno i prezzi minimi e massimi dei servizi che intendono praticare dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel caso in cui venissero comunicati i prezzi massimi, quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici. La mancata od incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione. In ogni caso non possono essere praticati i prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi della normativa in questione ne inferiore ai minimi, ad eccezione dei casi espressamente individuati da detta normativa. Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per singoli servizi offerti. A norma dell'art. 5 del decreto in data 16/10/1991 è fatto obbligo all'esercente dello stabilimento di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti, la tabella, secondo il modello predisposto nel citato decreto, sulla quale siano indicati i prezzi dei servizi offerti **CONFORMEMENTE ALL'ULTIMA COMUNICAZIONE EFFETTUATA.**

d) È fatto obbligo, altresì, di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente ai contenuti della sopra citata tabella. La tabella ed il cartellino dei prezzi devono recare le indicazioni anche in lingua diversa dall'italiano "inglese, francese ...";

e) E' assolutamente vietata la vendita di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro da trasportare lontano dal punto vendita;

f) E' infine assolutamente vietato, l'accesso e la sosta di qualsiasi tipo di autovettura, mezzo meccanico o altro non consentito dal titolo concessorio;

7) VINCOLO D'INIBIZIONE

in seguito a mareggiate verificatesi nel mese di Gennaio 2017 è inibita è inibita al transito e alla sosta dei bagnanti l'area in località Marina del Convento oggetto di interventi di messa in sicurezza fino all'ultimazione degli stessi.

8) DEROGHE

Ravvisandone l'opportunità del Servizio Demanio può lasciare deroghe scritte nominative e temporali, agli obblighi imposti con la presente disposizione, al fine di consentire l'effettuazione di manifestazioni pubbliche o, più in generale, l'esecuzione di particolari attività - obbligatoriamente gli interessati esibiranno i

predetti atti, in caso di richiesta nel corso dell'attività di vigilanza, agli ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché ai Pubblici ufficiali -;

Allo scopo di favorire la ripresa delle attività economiche nonché il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID – 19 stabilite dal DPCM del 10 Aprile 2020, in via emergenziale, temporanea ed eccezionale, è consentita l'occupazione di area demaniale per l'installazione di pedane/dehors, di facile rimozione, da riservarsi alle attività ristorative adiacenti dietro presentazione di apposita domanda corredata da planimetria. Le suddette occupazioni saranno consentite fino al 1° ottobre 2020.

9) UNITA DI PESCA E DIPORTO

I proprietari, detentori o comunque a coloro che godono dell'utilizzo, a vario titolo di natanti dovranno utilizzare, per il deposito degli stessi, esclusivamente l'area portuale.

Tutti i natanti rinvenuti a sostare in aree diverse, saranno ritenuti abusivi e pertanto prelevati e depositati presso aree comunali. Qualora il proprietario, entro 30 giorni dalla rimozione non rivendichi la proprietà, facendosi carico della sanzione comminata, gli stessi saranno trasportati per il conferimento a discarica. A rimozione avvenuta sarà data pubblicità mediante affissione all'albo Pretorio On-Line del Comune di Tropea, e qualora le stesse non siano state reclamate dagli aventi titolo, questo ente potrà procedere alla loro distruzione ovvero, in caso di consistente valore economico alla vendita mediante asta pubblica.

10) DISPOSIZIONI FINALI


La presente ordinanza entra in vigore in data odierna e sarà pubblicata all'Albo del Comune, trasmessa per quanto di competenza all'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Tropea, al Comando di Polizia Municipale e a tutti i Titolari degli stabilimenti balneari di questo Comune, i quali, dovranno avere cura di esporla al pubblico in modo da poter essere facilmente consultata da chi ne abbia interesse.

E' fatto obbligo osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente avviso.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 1164 del codice della Navigazione.

Tropea, li 09.06.2020

Il Responsabile dell'Area N.4
(Arch. Gabriele Crisafio)



Il Sindaco
(Avv. Giovanni Macri)